

Versione anonimizzata

Traduzione

C-280/20 – 1

Causa C-280/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

25 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

27 maggio 2020

Ricorrente:

ZN

Resistente:

Generalno konsulstvo (Consolato generale) della Repubblica di Bulgaria nella città di Valencia, Regno di Spagna

ORDINANZA

(omissis)

Sofia, 27 maggio 2020

Ai fini della propria decisione, il SOFIYSKI RAYONEN SAD (giudice di primo grado di Sofia) (omissis)

(omissis) ha considerato quanto segue:

1. Il procedimento è disciplinato dall'articolo 267, primo comma, TFUE.
2. Una persona che dichiara di avere lo status di lavoratore ha proposto ricorso nei confronti dell'ambasciata bulgara a Valencia, Regno di Spagna. È controverso se le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernenti la

determinazione della competenza giurisdizionale internazionale si applichino alle controversie tra il cittadino di uno Stato membro e il servizio consolare di detto stesso Stato membro all'interno dell'Unione europea.

1. Parti della controversia:

3. **1.1. Ricorrente:**

4. ZN – cittadina bulgara con recapito a Sofia

5. (omissis)

6. **1.2. Resistente:**

7. Generalno konsulstvo (Consolato generale) della Repubblica di Bulgaria nella città di Valencia, Regno di Spagna

8. (omissis)

2. Domande delle parti:

9. La ricorrente chiede il pagamento di un'indennità finanziaria per ferie annuali non liquidate che le spetterebbe in base alla normativa giuslavoristica vigente nella Repubblica di Bulgaria. Ella afferma di non aver beneficiato, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 (4 anni), complessivamente di 120 giorni di ferie annuali retribuite a lei spettanti (30 giorni l'anno).

10. Inoltre, posto che la sua attività all'interno del Consolato generale a Valencia sarebbe stata disciplinata con un contratto di diritto privato non espressamente denominato quale contratto di lavoro, la ricorrente chiede altresì che si accerti in sentenza il suo status di parte anche di un contratto di lavoro. In base a quanto da lei sostenuto, in conformità del principio generale del diritto processuale bulgaro secondo cui, in presenza di un legittimo interesse, chiunque può chiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto giuridico, anch'ella vanterebbe un interesse legittimo all'accertamento di detta circostanza [Or. 2].

3. Diritto nazionale:

11. **3.1. Kodeks na truda** [Codice del lavoro; in prosieguo: il «KT» (omissis)]

Oggetto e finalità

12. **Art. 1.** (omissis) (1) La presente legge disciplina i rapporti di lavoro tra un lavoratore e un datore di lavoro e tutti i rapporti giuridici ad essi direttamente collegati.

13. (2) (omissis) I rapporti giuridici esistenti relativi alla prestazione dell'attività lavorativa, sono disciplinati unicamente quali rapporti di lavoro.

Ferie annuali retribuite di base e integrative

14. **Art. 155.** (omissis) (1) (omissis) Tutti i lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite.
15. (2) (omissis) In caso di prima attività lavorativa, il lavoratore può beneficiare delle ferie annuali retribuite non appena abbia maturato un periodo minimo di occupazione di 8 mesi.
16. (3) (omissis) In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della maturazione di un periodo minimo di occupazione di 8 mesi, il lavoratore ha diritto a un'indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute calcolata a norma dell'articolo 224, paragrafo 1.
17. (4) (omissis) Le ferie annuali retribuite di base sono pari ad almeno 20 giorni lavorativi.
18. (5) (omissis) In ragione della peculiarità dell'attività lavorativa da loro svolta, determinate categorie di lavoratori hanno diritto a ferie annuali retribuite di durata prolungata che ricomprendono anche le ferie a norma del paragrafo 4. Il Ministerski savet (Consiglio dei ministri) stabilisce sia le categorie di lavoratori interessate, sia la durata minima di dette ferie.

Compenso

19. **Art. 177.** (1) (omissis) Per la durata delle ferie annuali retribuite il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una remunerazione calcolata in base alla retribuzione lorda giornaliera media da esso riconosciuta nell'ultimo mese di calendario anteriore alla fruizione delle ferie nel corso del quale il lavoratore abbia prestato la propria attività per almeno dieci giorni lavorativi.
20. (2) (omissis) Ove, in nessun mese, il lavoratore abbia prestato la propria attività per almeno dieci giorni lavorativi presso detto datore di lavoro, la remunerazione a norma dell'articolo 1 è quantificata in ragione della retribuzione di base concordata nel contratto di lavoro e delle maggiorazioni aggiuntive di carattere permanente. **[Or. 3]**

Divieto di compensazione finanziaria

21. **Art. 178.** Fatta eccezione per l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie annuali retribuite non possono essere oggetto di compensazione finanziaria.

Indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute

22. Art. 224. (1) (omissis) [dichiarato incostituzionale nella parte «per l'anno di calendario in corso, in proporzione al periodo riconosciuto come periodo di servizio, e per le ferie non godute oggetto di riporto a norma dell'articolo 176» (omissis)] Alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute per l'anno di calendario in corso, in proporzione al periodo riconosciuto come periodo di servizio, e per le ferie non godute oggetto di riporto a norma dell'articolo 176, a condizione che il diritto alle ferie non sia prescritto.
23. (2) (omissis) L'indennità finanziaria a norma del paragrafo che precede è quantificata ai sensi dell'articolo 177 al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Definizione

24. **Art. 357** (1) (omissis) Le controversie di lavoro sono le controversie tra un lavoratore e un datore di lavoro aventi ad oggetto la costituzione, l'esistenza, l'esecuzione e la cessazione dei rapporti di lavoro nonché le controversie vertenti sull'attuazione dei contratti collettivi e sulla determinazione del periodo di attività.

Competenza per le controversie di lavoro concernenti lavoratori bulgari all'estero

25. **Art. 362.** (omissis) per le controversie di lavoro tra lavoratori di cittadinanza bulgara che svolgono la propria attività all'estero e datori di lavoro bulgari all'estero sono competenti i giudici di Sofia. Laddove parte convenuta sia il lavoratore, sono competenti i giudici del suo luogo di residenza nel territorio nazionale.

Definizioni

26. **§ 1.** Ai sensi della presente legge:
27. 1. (omissis) Con «datore di lavoro» si intende ogni persona fisica, ogni persona giuridica o entità indipendente della stessa, e ogni altra entità indipendente dal punto di vista organizzativo ed economico (un'impresa, un'istituzione, un'organizzazione, una cooperativa, un'azienda, un locale, un nucleo familiare, una società e altri), che occupi in maniera indipendente dei lavoratori nel quadro di un rapporto di lavoro, anche in caso di prestazione di lavoro a domicilio, di telelavoro o di distacco per svolgere l'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice.
28. **3.2. Grazhdanski protsesualen kodeks (Codice di procedura civile)** [(omissis)]: [Or. 4]

Tipologie di azioni

29. **Art. 124.** (1) Chiunque può agire per far valere un proprio diritto o per chiedere l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza di un rapporto giuridico o di un diritto ove vanti un legittimo interesse in tal senso.

30. **3.3. Zakon za diplomateskata sluzhba (Legge sul servizio diplomatico)** (omissis):

Rappresentanza estera. Apertura e chiusura

31. **Art. 21** (1) (omissis) La rappresentanza estera della Repubblica di Bulgaria costituisce un'unità strutturale territoriale del Ministerstvo na vanshnite raboti (Ministero degli Esteri) che svolge attività diplomatiche e/o consolari in un altro Stato o presso organizzazioni governative internazionali.

32. (2) Sono rappresentanze estere:

33. 1. le ambasciate;

34. 2. le rappresentanze permanenti e le delegazioni permanenti presso le organizzazioni governative internazionali;

35. 3. i consolati generali, i consolati, i viceconsolati e le agenzie consolari;

36. 4. gli uffici diplomatici e gli uffici di collegamento;

37. 5. le missioni speciali ai sensi della convenzione del 1969 sulle missioni speciali approvata l'8 dicembre 1969 (omissis) dall'Assemblea generale delle Nazioni unite.

38. (3) Su proposta del Ministar na vanshnite raboti (Ministro degli Esteri), il Ministerski savet (Consiglio dei ministri) delibera sull'apertura, sul tipo e sulla chiusura delle rappresentanze estere.

Struttura e composizione

39. **Art. 22.** (1) La rappresentanza estera è composta da un direttore, dai membri del personale diplomatico, dai membri del personale amministrativo e tecnico e dai membri del personale di servizio ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa a Vienna il 18 aprile 1963, (omissis), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conclusa a Vienna il 24 aprile 1963, (omissis) e della Convenzione sulle missioni speciali.

40. (2) Nella rappresentanza estera possono essere istituiti uffici a seconda della sua tipologia, delle sue funzioni e della sua composizione.

4. Fatti

41. Poiché il procedimento verte sull'esame della competenza internazionale del giudice e detta competenza è determinata sulla base di quanto dedotto dalle parti, vengono qui illustrate le deduzioni svolte delle parti al riguardo nell'atto introduttivo e nelle repliche.
42. Il 30 aprile 2019 la ricorrente, ZN, cittadina bulgara, proponeva nel quadro di un cumulo soggettivo due domande nei confronti del Consolato generale della Repubblica di Bulgaria a Valencia, Spagna.
43. Ella afferma di aver stipulato con il Consolato generale [Or. 5] della Repubblica di Bulgaria a Valencia, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2013 e il 29 giugno 2017, dei contratti aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni personali di lavoro in relazione all'accettazione di documenti relativi a procedimenti avviati da cittadini bulgari presso il Consolato e alla loro gestione. La ricorrente afferma che, a norma dello *Zakon za diplomaticheskata sluzhba* (legge sul servizio diplomatico), le rappresentanze estere della Repubblica di Bulgaria possono occupare persone ai fini dell'erogazione di servizi o per l'esercizio di attività solo se i contratti [con loro stipulati] sono contratti di lavoro. Ella sostiene inoltre che i contratti de quibus soddisfacevano i requisiti vigenti in materia di contenuto dei contratti di lavoro come previsti dal diritto bulgaro.
44. Nell'atto introduttivo e nelle memorie integrative del 12 giugno 2019 e del 25 luglio 2019 si afferma che, per il periodo di 4 anni (dal 2013 al 2016 compreso), la ricorrente non avrebbe percepito alcuna compensazione finanziaria per ferie annuali retribuite non godute benché il suo rapporto giuridico avesse dovuto essere disciplinato quale rapporto di lavoro e benché ogni lavoratore con un contratto di lavoro abbia diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, a ferie o a un'indennità finanziaria per le ferie non godute.
45. In considerazione dei fatti come esposti, la ricorrente chiede che il rapporto giuridico che la legava al Consolato generale di Valencia, Spagna, sia riconosciuto come rapporto di lavoro e che il Consolato a corrisponderle, per il succitato periodo di 4 anni, un'indennità finanziaria nella misura di EUR 3 0000 per ferie annuali non godute.
46. Nei contratti stipulati tra la ricorrente e il Consolato generale, prodotti in allegato al suo atto introduttivo, è espressamente previsto che le questioni ivi non disciplinate sono regolate dal diritto bulgaro.
47. Nella replica il convenuto afferma che competente a pronunciarsi nella causa in esame non sarebbe il giudice bulgaro, ma il giudice del luogo di lavoro della ricorrente, vale a dire le autorità giurisdizionali del Regno di Spagna.

5. Riferimento al diritto dell'Unione e interpretazione necessaria:

48. Dinanzi al giudice pende una controversia che, a norma del diritto bulgaro, deve essere qualificata come controversia individuale di lavoro. Il diritto bulgaro prevede esplicitamente che i contratti conclusi tra un datore di lavoro bulgaro all'estero e un lavoratore che abbia la cittadinanza bulgara ricadono nella competenza dei giudici bulgari (articolo 362 del KT).
49. In materia di determinazione della competenza internazionale in materia civile, ivi comprese le controversie in materia di lavoro, l'Unione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento» o il «regolamento Bruxelles Ia»). A norma dell'articolo 1 del regolamento, quest'ultimo si applica in tutte le controversie in materia civile e commerciale pendenti dinanzi ai giudici degli Stati membri fatta eccezione per quelle espressamente indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles Ia. Il regolamento Bruxelles Ia non prevede alcuna [Or. 6] eccezione per controversie che coinvolgano rappresentanti diplomatici o consolari. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute soltanto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di domiciliazione, o in conformità ai criteri speciali di competenza stabiliti nel regolamento.
50. Nel contempo, a norma del suo terzo considerando, il regolamento Bruxelles Ia è emesso affinché l'Unione possa «adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali». Nel caso di specie, dette implicazioni transnazionali non sono presenti. Sussiste invece una controversia tra un lavoratore e un datore di lavoro bulgari, il cui rapporto giuridico presenta uno stretto collegamento con la Bulgaria, fermo restando che la ricorrente vuole evidentemente che il suo ricorso sia trattato dinanzi a un giudice bulgaro. Inoltre, il convenuto è una ramificazione di un'autorità bulgara che si trova sì nel territorio di un altro Stato membro, ma la cui attività è collegata esclusivamente a servizi erogati a cittadini della Repubblica di Bulgaria.
51. Per i motivi illustrati, il giudice adito dubita che la controversia di cui è investito abbia «implicazioni transnazionali» e ritiene che il regolamento debba essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie tra i cittadini di uno Stato membro e le sue rappresentanze consolari all'estero, anche se detta eccezione non è espressamente prevista. Rendendosi necessaria l'interpretazione delle disposizioni del regolamento, il giudice adito reputa opportuno sottoporre la seguente

6. questione:

52. Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con il suo terzo considerando, debba essere interpretato nel senso che esso si applica per stabilire la competenza internazionale dei giudici di

uno Stato membro a pronunciarsi su una controversia tra un lavoratore di detto Stato membro e il servizio consolare di detto Stato membro sito nel territorio di un altro Stato membro o se le disposizioni di cui trattasi debbano essere interpretate nel senso che una controversia siffatta va risolta in base alle disposizioni nazionali in materia di competenza dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.

53. (omissis) Sulla base dell'articolo 267, primo comma, TFUE, il Sofiyski rayonen sad (omissis) così ha

DELIBERATO:

54. Il procedimento è **sospeso** (omissis);
55. Viene **sottoposta** alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione:
56. Se l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in combinato disposto con il suo terzo considerando, debba essere interpretato nel senso che il regolamento de quo deve trovare applicazione nello stabilire la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro **[Or. 7]** a pronunciarsi su una controversia tra un lavoratore di detto Stato membro e il servizio consolare di detto Stato membro nel territorio di un altro Stato membro o se le disposizioni di cui trattasi debbano essere interpretate nel senso che una controversia siffatta è disciplinata dalle disposizioni nazionali in materia di competenza dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.

(omissis)